

0.653.246.3

**Scambio di lettere
tra la Svizzera e il Giappone concernente l'applicazione
anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa**

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione¹

Ueli Maurer
Consigliere federale
Dipartimento federale delle finanze
Bundesgasse 3
CH-3003 Berna
Svizzera

Berna, 8 dicembre 2016

S. E. Etsuro Honda
Ambasciatore straordinario e
plenipotenziario del Giappone in Svizzera
Ambasciata del Giappone in Svizzera
Engestrasse 53
3012 Berna

Sua Eccellenza,

ho l'onore di confermare il ricevimento in data odierna della Sua nota dal seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione del 25 gennaio 1988² sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, così come emendata dal Protocollo firmato a Parigi il 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e di proporle, in nome del Governo del Giappone, quanto segue:

in virtù del dell'articolo 28 capoverso 6 secondo periodo della Convenzione, l'articolo 6 della Convenzione si applica all'assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2017.

Qualora il Consiglio federale accettasse la proposta summenzionata, suggerisco che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra i due Governi, applicabile dal giorno dell'entrata in vigore della Convenzione in Svizzera.»

RU **2016** 5289

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.652.1**

Poiché il Consiglio federale svizzero ha accettato la proposta summenzionata, ho l'onore di confermare che la nota di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi, applicabile dal giorno dell'entrata in vigore della Convenzione in Svizzera.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia massima stima.

Ueli Maurer
Capo del Dipartimento federale delle finanze